




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1306

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e
delle Forze armate

(Approvato dal Senato - A.S. 170 e abb.)

N. 29 – 14 febbraio 2024



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 1306

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e
delle Forze armate

(Approvato dal Senato - A.S. 170 e abb.)

N. 29 – 14 febbraio 2024

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI	- 3 -
ARTICOLI 1-3.....	- 3 -
ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELL'UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	1306
Titolo:	Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate
Iniziativa:	parlamentare
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Nazario Pagano (FI-PPE)
Commissione competente:	I Commissione (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, già approvato dal Senato (A.S. 170 e abb.), ha ad oggetto l'istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate.

Il testo, composto da quattro articoli, non è corredato di relazione tecnica.

Si evidenzia che la 5ª Commissione del Senato, con riferimento al testo originario del provvedimento (AS 170 e abb.), acquisiti gli elementi informativi forniti al riguardo dal Governo¹, ha espresso parere non ostativo con tre condizioni volte a garantire l'osservanza dell'articolo 81 Cost.

Le condizioni sono state tutte recepite e sono incluse nel testo ora all'esame. Di ciascuna di esse si dà conto, nel seguito della presente Nota, allorché si esaminerà la relativa disposizione.

Si esaminano di seguito le norme che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLI 1-3

Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate

Normativa vigente. L'articolo 2 della legge n. 260 del 1949 individua taluni giorni festivi (tra i quali il 4 novembre quale giorno dell'Unità nazionale) nei quali vige l'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici. L'articolo 1 della legge n. 54 del 1977 ha tuttavia disposto, con modifica non testuale della legge 260 del 1949, che a decorrere dal 1977 la festa dell'Unità nazionale si tenesse la prima domenica di novembre e che il 4 novembre cessasse, pertanto, di essere considerato

¹ Nella nota del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia depositata in 5ª Commissione. Cfr. Senato della repubblica-5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 75 del 16 maggio 2023.

festivo. L'[articolo 3 della legge n. 260 del 1949](#) individua, inoltre, le solennità civili, facendo discendere da tale qualifica, tra l'altro, l'orario ridotto negli uffici pubblici. La [legge n. 54 del 1977](#) ha tuttavia previsto che le solennità civili non determinano riduzioni dell'orario di lavoro negli uffici pubblici (articolo 2) e che queste, al pari dei giorni di festività sopresse di cui all'articolo 1 della medesima legge (articolo 3) quando cadono nei giorni feriali, non costituiscono giorni di vacanza né possono comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Si rammenta, inoltre, che la [legge n. 54 del 1977](#) ha disposto, con riferimento alla festa nazionale della Repubblica del 2 giugno, in termini analoghi a quanto fatto con riguardo al giorno dell'Unità nazionale del 4 novembre. In particolare è stato previsto che a decorrere dal 1977 la sua celebrazione avesse luogo nella prima domenica di giugno e che cessasse, pertanto, di essere considerato festivo il giorno del 2 giugno. L'[articolo 1 della legge n. 336 del 2000](#) ha ripristinato, a decorrere dal 2001, la celebrazione della festa nazionale della Repubblica nel giorno del 2 giugno di ciascun anno, riconfigurando il medesimo giorno come festivo.

La norma dispone che la Repubblica riconosce il 4 novembre quale giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate (articolo 1, comma 1), disponendo che tale giornata non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949² con riguardo ai giorni festivi individuati dalla medesima legge (articolo 1, comma 2).

Il [comma 2 dell'articolo 1](#) è stato inserito dal Senato in recepimento di una delle [condizioni ex articolo 81 della Costituzione poste dalla Commissione Bilancio](#) (seduta del 16 maggio 2023).

Si rammenta che la clausola di esclusione degli effetti civili delle festività è presente in numerose altre leggi volte a riconoscere o istituire giornate nazionali o altre commemorazioni, proprio al fine di evitare effetti onerosi non quantificati e non coperti.

Si rammentano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: l'articolo 3 della legge n. 206 del 2023 (giornata nazionale del *made in Italy*); l'articolo 1 della legge n. 187 del 2023 (settimana nazionale delle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche); l'articolo 1 della legge n. 164 del 2021 (giornata nazionale dello spettacolo); l'articolo 1 della legge n. 35 del 2021 (giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di coronavirus); l'articolo 8 della legge n. 113 del 2020 (giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari); l'articolo 1 della legge n. 227 del 2021 (giornata nazionale in memoria delle vittime della strada) ecc.

Per celebrare la Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possono promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale, della difesa della Patria, nonché sul ruolo delle Forze armate nell'ordinamento della Repubblica, anche con riferimento alle specificità storiche e territoriali (articolo 2, comma 1). A tal fine, per

² Disposizioni in materia di ricorrenze festive.

sensibilizzare gli studenti sul ruolo delle Forze armate, le iniziative degli istituti scolastici sono volte a far conoscere le attività che impegnano le Forze armate nei vari ambiti, tra i quali quelli della protezione civile, gli interventi in caso di conflitti armati e nelle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale (articolo 2, comma 2).

Il comma 1 dell'articolo 2 è stato modificato dal Senato in recepimento di una delle condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione poste dalla Commissione Bilancio (seduta del 16 maggio 2023). La modifica è volta a rendere facoltative anziché obbligatorie le attività di promozione e organizzazione ("promuovono e organizzano" siano sostituite dalle seguenti: "possono promuovere e organizzare").

Dall'attuazione della legge in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3, comma 1).

Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 3 è stato modificato dal Senato in recepimento di una delle condizioni *ex* articolo 81 della Costituzione poste dalla Commissione Bilancio (seduta del 16 maggio 2023). La modifica è volta a conformare la clausola di neutralità alla sua formulazione consueta (il testo iniziale faceva riferimento alle "sole" risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente: la parola "sole" è dunque stata soppressa).

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la proposta di legge in esame riconosce il 4 novembre quale giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate precisando che tale riconoscimento non determina gli effetti civili previsti dalla legge n. 260 del 1949 (articolo 1).

In particolare, in virtù dell'espressa non applicazione della suddetta legge, la disposizione in esame non determina effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici e sull'orario scolastico. Verrebbero, pertanto, esclusi, con riferimento alla giornata del 4 novembre, l'osservanza dell'orario festivo, il riconoscimento di un giorno di vacanza e la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

Inoltre, per la celebrazione di tale giornata si prevede che le istituzioni nazionali, regionali e locali e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia, possano promuovere e organizzare cerimonie, eventi, incontri, conferenze storiche, mostre fotografiche e testimonianze sui temi dell'Unità nazionale (articolo 2). Dall'attuazione di tali norme non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate

vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 3)³.

In proposito non si formulano osservazioni, considerato che all'istituzione della giornata non sono ricondotti gli effetti civili di cui alla legge n. 260 del 1949 e che dunque essa non determina effetti sull'orario di lavoro degli uffici pubblici e sull'orario scolastico, e tenuto conto del fatto che le attività di promozione e organizzazione sono configurate come aventi carattere facoltativo e non obbligatorio e che quindi le amministrazioni pubbliche interessate potranno darvi seguito nel rispetto dei vincoli di bilancio e al sussistere delle necessarie disponibilità, conformemente alla generale clausola di invarianza finanziaria che assiste il provvedimento in esame. Dovrebbe comunque essere valutata l'opportunità, ai fini di una maggiore chiarezza del testo, di coordinare il presente provvedimento con la legge n. 54 del 1977 che, all'articolo 1, secondo comma, primo periodo, prevede che la celebrazione della festa dell'Unità nazionale abbia luogo nella prima domenica di novembre e che, al successivo articolo 3, già stabilisce che la citata celebrazione, qualora cada nei giorni feriali, non costituisce giorno di vacanza né può comportare riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 3 reca una clausola di invarianza riferita all'intero provvedimento, ai sensi della quale dalla sua attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, non si hanno osservazioni circa la formulazione delle citate disposizioni.

³ La proposta è stata approvata dal Senato: nel corso dell'esame le condizioni poste, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione Bilancio dell'altro ramo del Parlamento sono state recepite e sono presenti nel testo ora all'esame.